

Il Commento Amministratori

Autonomia, a rischio legittimità l'esclusione di nove materie dai Lep

di Ettore Jorio

13 Settembre 2024

La legge Calderoli sull'autonomia differenziata ha determinato una condizione di quasi assedio della Corte costituzionale. Sui tavoli della Consulta finisce il giudizio di ammissibilità del Referendum popolare abrogativo della legge 86/2024 e il perfezionamento dei quattro giudizi di incostituzionalità sulle questioni sollevate da Campania, Puglia, Toscana e Sardegna.

Si tratta di un impegno improbo della Consulta nel giudicare se la legge sia sottoponibile o meno a referendum popolare, atteso che è connessa alla legge di bilancio per il 2023 (legge 197/2022), e nel decidere dei quattro ricorsi, dalle diverse eccezioni, pronunciandosi tra l'altro sulla possibilità della Regione Sardegna, a Statuto speciale, di impugnare una legge che genera ricadute solo sulle quindici Regioni ordinarie.

Da tempo ci siamo occupati del tema, avventurandoci in sottolineature tali da suggerire un doveroso ritorno in Parlamento della legge, perché uscita male, sotto diversi aspetti, a causa di aggiustamenti emendativi estemporanei. Primo fra tutti quelli che l'hanno portata a sancire, senza richiamo ad alcun provvedimento normativo, per differenza dalle 25 materie differenziabili (dando per scontato che la tutela dell'ambiente sia materia diversa dalla tutela dell'ecosistema e anche di quella dei beni culturali) quelle nove materie non riconducibili ai Lep. L'opzione è criticabile anche nel merito, perché basata su una fase istruttoria da parte del Clep, voluto e costituito con Dpcm 23 marzo 2023, il cui rapporto dell'ottobre 2023 non è certo finale perché molto parziale; la cabina di regia ne preso atto il 5 dicembre successivo. Basti pensare come sia stato possibile non ricondurre a diritti civili e sociali materie come la protezione civile, il commercio estero, la previdenza complementare e integrativa e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ([si veda NT+Enti Locali & Edilizia del 30 luglio](#)).

A questo punto, l'attenzione è tutta su quando e come il giudice delle leggi adempirà ai suoi obblighi. I bookmaker della politica sono, invero, molto distratti su quali saranno gli esiti, per la paura dei rispettivi flop. Nessuno spende un centesimo né si spinge ad anticipare le decisioni della Consulta, forse per scaramanzia. Sono infatti in tanti a puntare sull'inammissibilità del referendum. Sono anche in diversi a scommettere sul "rigetto", maturato nelle diverse formule in uso per decidere le questioni di legittimità.

Tra le due e quelle di segno contrario c'è spazio per la ragionevolezza, della quale la Corte costituzionale ha sempre tracciato la via maestra. Quel sentimento nazionale di buon senso e consideratezza che è funzionale a evitare spaccature nel Paese e disparità nell'esigibilità dei diritti alla Nazione. Il tutto da maturare in un percorso - fondato sull'equilibrio, la prudenza e la sensatezza - utile a evitare (quello di esprimersi, prima, sul giudizio d'ammissibilità del referendum) le enormi spese necessarie per la consultazione referendaria e a cancellare dall'ordinamento una legge attuativa di un precetto costituzionale, per l'appunto dell'articolo 116, comma 3 ([NT+ Enti Locali & Edilizia del 26 agosto](#)).

Il segnale sarà quello di decidere, verosimilmente, nella maggiore prudenza possibile. Una soluzione eventuale potrebbe essere quella di pervenire a una sentenza di rigetto per infondatezza senza tuttavia dichiarare la legittimità costituzionale o a una dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, riferita a qualche singolo precetto o parte di esso. Questa scelta servirebbe a spingere la politica a lavorare su una legge modificata attraverso il ritorno in Parlamento perché vi vengano sanate le criticità costituzionali. Sostanzialmente, tra le diverse vere ipotesi di inammissibilità si potrebbe arrivare a una *reductio ad legitimitatem* che determinerà l'espunzione delle disposizioni contenute in alcuni precetti da riscrivere nelle Camere. Potrebbe essere prevista una sensibile riscrittura dell'articolo 3, con particolare riferimento al terzo comma riguardo alle materie non leppizzabili.

